



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. 557/PAS.6911.10089.D(1)REG

Roma, 18 giugno 2010

Oggetto: Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o investigazione privata.

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. RI QUESTORI

LORO SEDI

L'attuazione del nuovo ordinamento della sicurezza privata, come introdotto dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 4 agosto 2008, nr.153, prevede, tra l'altro, la definizione, con decreto ministeriale, delle caratteristiche del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'art.134 TULPS.

La bozza del citato decreto, approvata nella seduta del 14 aprile u.s. della Commissione Consultiva Centrale per le attività di sicurezza privata - di cui all'art.260-quater del Regolamento d'esecuzione TULPS - sarà a breve, acquisito il parere dell'Ente nazionale di unificazione, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato in sede consultiva.

Al riguardo si sottolinea come la bozza di decreto in parola preveda significative innovazioni per quel che concerne:

- a) la funzionalità e la controllabilità degli istituti di vigilanza ed investigazione;
- b) il superamento del limite provinciale della licenza, anche al fine di favorire un'offerta di servizi più ampia e qualificata;
- c) il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi, connessa ad una maggiore sicurezza per le guardie giurate.

Considerato, quindi, che l'attuazione del decreto in parola comporterà non solo una profonda trasformazione degli istituti di vigilanza ed investigazione già autorizzati, in tempi contenuti (diciotto mesi), ma anche la rivisitazione degli attuali procedimenti autorizzatori, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di attenersi, nelle more dell'emanazione del citato decreto, alle disposizioni impartite con le circolari nr.557/PAS/2731/10089.D(1), del 29 febbraio 2008, e nr.557/PAS/15403.10089.D (1)REG, del 15 dicembre 2008, per quel che concerne il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero l'estensione territoriale di licenze già assentite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare si sottolinea la necessità di procedere ad un'approfondita istruttoria, svolta anche avvalendosi delle conferenze provinciali permanenti di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 aprile 2006, 180, per la valutazione delle istanze di autorizzazione che debbono contenere tutti gli elementi specificamente indicati dagli artt. 257 e 257 bis del Regolamento d'esecuzione TULPS.

Per quel che concerne, poi, le istanze volte ad ottenere l'estensione territoriale in più ambiti provinciali di licenze già assentite, si ribadisce che, all'esito dell'istruttoria svolta in sede locale, le conseguenti valutazioni, unitamente al progetto tecnico-organizzativo, devono essere preventivamente segnalate a questo Dipartimento per il parere, fermo restando che laddove il progetto-tecnico operativo prodotto dall'interessato risulti inadeguato – con particolare riferimento alle effettive modalità di esecuzione del servizio - la domanda dovrà essere respinta o ridimensionata.

Analogamente, in caso di integrazioni richieste all'interessato, spirato il termine di sospensione del procedimento fissato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (trenta giorni), senza che questi abbia prodotto le integrazioni richieste ovvero le stesse non risultino adeguate, l'istanza deve essere respinta.

In particolare per le richieste di estensione territoriale di licenze di vigilanza privata, si richiama l'attenzione sulla necessità che le istanze in questione siano sempre corredate, tra l'altro, delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva e l'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale, della bozza di regolamentazione dei servizi che s'intendono svolgere nel nuovo ambito territoriale, nonché della dettagliata documentazione relativa alla centrale operativa ed ai sistemi di comunicazione.

Resta ferma la necessità che la centrale operativa di riferimento deve essere idonea ad assicurare in tutto l'ambito territoriale autorizzato:

- a) l'operatività in concomitanza con le fasi di erogazione dei servizi offerti dall'istituto;
- b) la dotazione di sistemi di comunicazione che siano in grado di garantire con continuità e senza ritardo la direzione unitaria, la controllabilità, il coordinamento e l'assistenza del personale operante, nonché, ove previsto, il collegamento con le sale operative dei presidi di polizia competenti per territorio;
- c) la gestione delle informazioni e delle anomalie.

Inoltre, le dotazioni - sia per quel che concerne le strutture, i mezzi e le tecnologie che per quel che riguarda gli organici - indicate nel progetto organizzativo devono essere disponibili già all'atto della presentazione dell'istanza. Infatti, in caso di estensione la norma non contempla un periodo transitorio per l'attuazione del progetto, come previsto nel caso di primo rilascio di licenza.

Né tanto meno può farsi riferimento alle strutture o agli organici già autorizzati, in quanto gli stessi sono stati, sinora, calibrati su ambiti territoriali ristretti, solitamente coincidenti con la provincia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Particolare attenzione dovrà essere infine prestata dai Sigg.ri Questori nella valutazione delle bozze di regolamentazione dei servizi che dovranno essere predisposte tenendo conto dei servizi che concretamente l'istituto andrà a svolgere, rapportati alle specificità dei diversi ambiti territoriali nei quali lo stesso andrà ad operare.

Si confida nella consueta collaborazione.

p. Il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli
Firmato Manganelli